REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

composta dai seguenti Magistrati:

Domenico Guzzi — Presidente

Carlo Efisio Marrè Brunenghi — Primo Referendario

Sabrina Facciorusso — Primo Referendario, relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **23969** del registro di Segreteria, promosso da

la **Procura regionale della Corte dei conti presso la Sezione giurisdizionale per la Calabria**, sedente in Via Buccarelli 28 Catanzaro, PEC: calabria.procura@corteconticert.it

Attore

nei confronti di

- **CAPRISTO ANTONIO** nato a Crosia il 6.8.1959 e residente in Corigliano-Rossano in Viale S. Angelo s.n.c. (c.f. CPRNTN59M06D184N), rappresentato e difeso, come da procura in calce all'atto di costituzione, dall'Avv. Andrea Manzi presso il quale ha eletto domicilio digitale all'indirizzo pec andreamanzi@ordineavvocatiroma.org e domicilio fisico in via Alberico II, n. 33 – 00193 Roma;
- **BUONCRISTIANO NICOLA** nato ad Erice il 27.02.1950 e residente a

Marano Marchesato in Via Morroni n. 46 (BNCNCL50B27D423W), rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce alle deduzioni del 24.01.2024, dall'Avv. Giovanni Spataro presso il quale ha eletto domicilio digitale all'indirizzo pec avv.giovannispataro@pec.giuffre.it / fax 0984398003, e domicilio fisico in Cosenza piazza Europa 9

- **GIANNINI GIOVANNI** nato a Cosenza l'11.09.1948 e residente a Cosenza in Via Vittorio Veneto n. 17 (C.F. GNNGNN48P11D086F) rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce alle deduzioni del 24.01.2024, dall'Avv. Giovanni Spataro presso il quale ha eletto domicilio digitale all'indirizzo pec avv.giovannispataro@pec.giuffre.it / fax 0984398003, e domicilio fisico in Cosenza piazza Europa 9

convenuti

Esaminati gli atti e i documenti di causa;

Nella pubblica udienza del 10/12/2024, udita la relazione del Giudice relatore, Primo Ref. Sabrina Facciorusso, uditi il Pubblico Ministero nella persona del Vice Procuratore Generale, dott. Giovanni Di Pietro, l'Avvocato Andrea Manzi per la parte convenuta Capristo Antonio e l'Avvocato Giovanni Spataro per i convenuti Buoncristiano Nicola e Giannini Giovanni, i quali tutti concludevano come da verbale di udienza

FATTO

1. LA CITAZIONE

I FATTI, IN GENERALE

Il giudizio in esame trae origine da una segnalazione di danno del 3 maggio 2022 della Guardia di Finanza, e concerne la realizzazione di un programma di energia termica rinnovabile per le aziende sanitarie, da attuarsi attraverso l'installazione

di impianti solari per la produzione di calore a bassa temperatura per l'acqua calda sanitaria. L'esecuzione dell'appalto prevedeva la realizzazione dei suddetti impianti presso ventiquattro presidi ospedalieri ricadenti nelle aziende sanitarie provinciali di Cosenza, Crotone e Vibo Valentia. Il progetto (c.d. progetto Pentagon), ed era ricompreso nel programma nazionale per la promozione dell'energia solare – misura 1 (Il sole negli enti pubblici).

La vicenda di cui è causa concerne, pertanto, i contestati profili di responsabilità connessi all'esecuzione dell'appalto sopra descritto, per impianti da installarsi nei presidi ospedalieri dell'ASP di Cosenza.

Il riferito programma nazionale in cui la vicenda si inscrive ("*Il sole negli enti pubblici*") prevedeva il finanziamento nella misura del 65% a carico del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare (oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) ed il residuo 35% a carico della parte privata quale E.S.C.O. (Energy Service Company), ovvero la società che promuovendo il progetto si è assunta i relativi rischi tecnici e finanziari. La società privata, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *i)* del decreto legislativo n. 115/08, doveva impegnarsi a fornire i servizi energetici accettando un certo margine di rischio finanziario, ed il pagamento dei servizi forniti si sarebbe dovuto fondare, in modo totale o parziale, sul miglioramento dell'efficienza energetica conseguito e sul raggiungimento degli ulteriori obiettivi di rendimento stabiliti. Relativamente all'Asp di Cosenza gli impianti sono stati installati nei presidi ospedalieri di San Marco Argentano, Acri, San Giovanni in Fiore, Praia a Mare, Scalea, Cetraro, Paola, Mormanno, Castrovillari, Cariati, Corigliano Calabro e Trebisacce.

L'E.S.C.O., individuata all'esito di apposita procedura concorsuale per tale

progetto, è stata l'A.T.I. CO.FER s.r.l. Costruzioni Solari con la formula del finanziamento tramite terzi, ovvero di un accordo contrattuale che comprendeva che un terzo fornisse i capitali e addebitava al beneficiario un canone pari ad una parte del risparmio energetico conseguito. Il progetto per la realizzazione degli impianti solari termici è stato guidato dall'Azienda Sanitaria di Cosenza quale azienda capofila e stazione appaltante anche nell'interesse delle altre aziende sanitarie coinvolte nella realizzazione degli impianti (Crotone e Vibo Valentia).

L'Azienda Sanitaria di Cosenza si è anche avvalsa della collaborazione tecnica del consorzio Energas, appositamente istituito dalle aziende sanitarie con la funzione di fornire un significativo apporto ed un valido ausilio in tutte le attività connesse alla realizzazione di impianti destinati a favorire il risparmio energetico. Sulla base di tali competenze l'Azienda Sanitaria di Cosenza (delibera del Commissario Straordinario del 2 febbraio 2011 n. 324) ha delegato al consorzio Energas la predisposizione di tutti gli atti amministrativi e tecnici, la redazione dei progetti preliminari ed esecutivi ed ha stabilito che il suddetto consorzio ha curato la gestione tecnico amministrativa dell'intero *iter* relativo al bando e al successivo appalto vigilando nell'interesse dell'Azienda il corretto adempimento da parte della società aggiudicataria. Tale delega è stata confermata dalla successiva delibera del Commissario Straordinario del 28 ottobre 2011 n. 2824 con la quale si è anche stabilito il riconoscimento delle spese tecniche a favore del consorzio Energas, come previste e finanziate dal bando, e si è ribadito l'affidamento al consorzio del compito di sovrintendere all'intero appalto, della direzione dell'esecuzione del contratto approvato e del compito di rendicontazione periodica degli indici di risparmio energetico a favore del Ministero. Il consorzio Energas è stato incaricato formalmente della gestione tecnico amministrativa per

l'intera durata del contratto di appalto come anche della vigilanza sul corretto adempimento dello stesso nell'interesse dell'Azienda sanitaria affidante.

L'Ingegnere Antonio Capristo, odierno convenuto, ha rivestito il ruolo di RUP nella procedura in esame.

LA GARA

Sulla base della pubblicazione del bando relativo all'attuazione del progetto, l'ASP di Cosenza ha espletato una gara con un'unica procedura riguardante le aziende sanitarie di Cosenza, Crotone e Vibo Valentia per l'importo complessivo di € 3.359.076,80. La gara di appalto è stata indetta con procedura aperta (art. 55 d.lgs. n. 163/2006); il convenuto Capristo ha svolto funzioni di RUP e Presidente della commissione aggiudicatrice; in tale veste, egli ha aggiudicato i lavori a favore della ditta ATI Co. FER. S.r.l.- Costruzioni Solari s.r.l. in data 25.02.2012. Con la successiva determina n. 52462 del 07.03.2012 il Presidente del consorzio Energas ha nominato quale direttore dei lavori da realizzare a favore delle aziende sanitarie di Cosenza e Vibo Valentia l'ing. Nicola Errante. Il progetto definitivo dell'opera da realizzare risulta approvato dal RUP Capristo con la determina n. 58794 del 14.03.2012, sulla base dell'attività svolta dall'ingegnere Rosario Tolomeo per conto dell'ATI, e in tale atto di approvazione si dava atto che il progetto risultava conforme alle vigenti normative edilizie ed urbanistiche.

LE CONTESTATE CRITICITÀ DEGLI IMPIANTI

I lavori di realizzazione degli impianti solari di cui è causa sono stati eseguiti nell'anno 2012 ma ben presto si sarebbero riscontrate avarie e disfunzioni, che avrebbero sostanzialmente impedito l'effettivo funzionamento degli impianti realizzati.

Inoltre, i tecnici incaricati avrebbero attestato in maniera non veritiera la

conformità del progetto definitivo alla normativa edilizia e urbanistica vigente.

Questo in quanto:

- non sarebbe stato acquisito il rilascio preventivo di autorizzazioni e/o concessioni da parte dei competenti uffici comunali come anche, ove necessario, il rilascio delle previste autorizzazioni in presenza di vincoli di tutela paesaggistico-ambientali. Conseguentemente i Comuni presso i quali sono stati realizzati gli impianti avrebbero accertato la mancanza di titoli autorizzatori e comminato specifiche sanzioni; in alcuni casi, avrebbero anche ingiunto l'ordinanza di demolizione;
- benché necessaria per ciascun impianto, sarebbe stata omesso il deposito della SCIA;
- da sopralluoghi svolti dalla Guardia di Finanza negli anni 2018 e 2021, gli impianti realizzati non sarebbero risultati funzionanti, versando in stato di abbandono e in evidente assenza di manutenzione da numerosi anni.

Inoltre, gli impianti realizzati non sarebbero stati acquisiti al patrimonio dell'Azienda sanitaria, come previsto nel contratto sottoscritto, e non sarebbero stati corrisposti i canoni all'appaltatore dal momento che non sarebbe stata prodotta acqua calda sanitaria e che le quote erano vincolate alla verifica della resa termica e al corretto funzionamento degli impianti.

L'E.S.C.O. non avrebbe mai eseguito la contabilizzazione energetica degli impianti e non avrebbe mai comunicato gli indici di risparmio energetico al Ministero.

Un professionista esterno incaricato dall'ASP Cosenza, ing. Malomo, avrebbe accertato il mancato funzionamento degli impianti, l'evidente stato di abbandono e la mancanza di interventi di manutenzione da numerosi anni. In particolare,

l'ingegnere Malomo avrebbe evidenziato la mancata comunicazione dell'inizio dei lavori e rilevato che gli impianti per essere operativi ed efficienti avrebbero dovuto essere sottoposti a operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, quali quelle di ripristino delle condotte mancanti, di svuotamento del liquido e di successivo riempimento, di controllo della caldaia e del sistema di telecontrollo per rimetterli in funzione.

LE CONTESTAZIONI

La Procura contesta, pertanto, che gli impianti non sarebbero sostanzialmente mai entrati in funzione, verosimilmente per problematiche tecniche correlate al loro non corretto dimensionamento in rapporto alle esigenze delle strutture oggetto degli interventi come anche alla necessità, non oggetto di un'adeguata analisi, di verificare la compatibilità delle nuove strutture con gli impianti idraulici preesistenti. Il mancato corretto dimensionamento degli impianti e la mancanza di coordinamento delle nuove strutture con quelle preesistenti sarebbero stati indicati quali fattori ostativi per il corretto funzionamento dei suddetti impianti, sia da parte dell'ATI in diverse note trasmesse ai tecnici (RUP e DL) e al consorzio Energas, sia da parte di quest'ultimo in una relazione illustrativa redatta ed acquisita nel corso dell'istruttoria.

IL CONSORZIO ENERGAS

Con specifico riferimento alla posizione del consorzio Energas, rileva la Procura che con le deliberazioni n. 324 del 2 febbraio 2011 e n. 249 del 26 maggio 2011 del Commissario Straordinario dell'ASP di Cosenza, al consorzio Energas è stato delegato il compito di predisporre gli atti amministrativi ed i progetti relativi alla realizzazione degli impianti, di gestire la procedura di gara e di curare la gestione tecnico amministrativa dell'intero bando e appalto, di vigilare sul corretto

adempimento e di dirigere l'esecuzione del contratto approvato oltre che di provvedere alla rendicontazione periodica degli indici di risparmio energetico. Pertanto, secondo la Procura i compiti affidati al consorzio avrebbero avuto inizio con la predisposizione degli atti e dei progetti e non avrebbero potuto dirsi esauriti al momento della conclusione dei lavori, bensì avrebbero richiesto l'espletamento di compiti di vigilanza e di coordinamento dell'esecuzione del contratto.

La Guardia di Finanza ha acquisito la fattura n. 2 del 29.01.2013 di € 143.101,30 rilasciata dal suddetto consorzio e la suddetta somma è ricompresa nel prospetto riepilogativo dei pagamenti effettuati dall'Azienda con le risorse poste a disposizione dal Ministero. Con specifico riferimento alle somme erogate dal Ministero e inutilmente impiegate per la realizzazione degli impianti, la Procura riferisce che il Ministero ha erogato la somma complessiva di € 869.437,28 ma che la somma effettivamente utilizzata per remunerare l'Ati, il consorzio Energas, il RUP ed il direttore dei lavori è complessivamente pari ad € 803.951,53 dal momento che la residua porzione di € 65.485,75 non sarebbe stata effettivamente corrisposta e sarebbe rimasta a disposizione dell'ASP.

Sotto il profilo della regolarità amministrativa della procedura, il Pubblico Ministero contesta che la normativa vigente prevedeva la necessità dell'inoltro ai singoli comuni interessati della SCIA, mentre i progetti presentati e validati dal RUP non avrebbero dato rilievo alla mancanza di un idoneo titolo abilitativo, con conseguente comminatoria di sanzioni.

LA POSIZIONE DEI CONVENUTI

Con riferimento alla posizione del RUP Capristo, la Procura osserva ch'egli, con apposita determina (n. 58794 del 14.03.2012), ha approvato i progetti definitivi

redatti dall'Ing. Tolomeo, appositamente incaricato di tale compito dall'ATI.

Richiamati gli artt. 9 e 10 del D.P.R. 207/2010 (Regolamento di esecuzione ed attuazione Codice dei contratti pubblici del 2006), la Procura ritiene di individuare una specifica responsabilità del RUP Capristo, per non avere richiesto la SCIA per gli impianti realizzati, in generale, per non avere rispettato le normative edilizie e urbanistiche, per avere collaudato tardivamente gli impianti. Sotto questo aspetto i collaudi risulterebbero essere stati eseguiti tra il mese di luglio 2014 ed i primi mesi dell'anno 2015, a fronte di lavori ultimati il 7 luglio 2012. Questo integrerebbe un colpevole contegno omissivo

In sede di deduzione i convenuti hanno osservato che non potevano individuarsi rilevanti problematiche ma – al più – "semplici disservizi". La Procura replica sul punto indicando le seguenti note**:**

- nota del 04.09.2012, con cui l'ATI ha comunicato al RUP Capristo, e per conoscenza al direttore dei lavori Errante e al consorzio Energas, che alcuni degli impianti realizzati (Paola, Cetraro, Scalea, Trebisacce, San Giovanni in Fiore e San Marco Argentano) risultavano fuori servizio per malfunzionamenti riferiti al sistema di produzione dell'acqua calda dovuti al danneggiamento delle valvole miscelatrici e a problemi nella distribuzione dell'acqua con la conseguente preclusione della contabilizzazione del calore generato dagli impianti solari.
- nota n. 282/12 del 6.9.2012 con cui l'ATI ha richiesto un incontro al RUP e al direttore dei lavori al fine di affrontare i problemi relativi ai malfunzionamenti per le anomalie dei sistemi di produzione dell'acqua calda sanitaria

- note n.314/12 dell'01.10.2012 e n. 342/12 del 19.10.2012, con cui l'ATI avrebbe ulteriormente evidenziato l'esistenza di malfunzionamenti degli impianti.
- nota prot. n.216576/12 del 22.10.2012 con cui il consorzio Energas avrebbe evidenziato la necessità che ogni problematica dovesse essere comunicata al Consorzio e al RUP e che l'ATI dovesse assicurare la garanzia sui componenti installati e sulla funzionalità dell'impianto.
- nota n. 13 del 18.06.2013 con cui il consorzio Energas avrebbe stabilito di indire un tavolo tecnico per la discussione delle gravi criticità funzionali degli impianti installati e per le problematiche afferenti alla gestione e alla manutenzione dei medesimi.
- verbale del tavolo tecnico del 21.06.2013, che avrebbe evidenziato le criticità funzionali proprie degli impianti realizzati nei presidi ospedalieri rientranti nella competenza delle ASP di Cosenza e Vibo Valentia.
- nota n. 31 del 21.10.2013 con cui il consorzio Energas avrebbe rilevato che, nonostante i solleciti indirizzati all'ATI, "la maggior parte degli impianti installati risultavano spenti"
- nota n. 273/13 del 31.10.2013 con cui l'ATI avrebbe richiesto l'organizzazione di sopralluoghi, unitamente al RUP, al direttore dei lavori e al consorzio Energas, per valutare le problematiche afferenti all'eccessivo sovradimensionamento degli impianti oltre che all'esistenza di problemi preesistenti, più volte evidenziati, a valle del circuito solare.
- nota del 18.03.2014 con cui l'ATI avrebbe nuovamente segnalato ai medesimi destinatari (DL, RUP e Consorzio Energas) la generale situazione di malfunzionamento di gran parte dei sistemi solari per lo

scarso utilizzo dell'acqua calda sanitaria e per problematiche di distribuzione dei sistemi esistenti a valle dei circuiti solari.

- relazione illustrativa predisposta dal consorzio Energas in data 04.08.2016 con cui si sarebbe dato atto dei numerosi tavoli tecnici succedutisi per le problematiche relative al funzionamento degli impianti, dando rilievo alla circostanza che tra la progettazione e la messa in funzione degli impianti le strutture sanitarie avrebbero subito, a causa del riassetto della programmazione sanitaria, una generale diminuzione delle esigenze di acqua calda sanitaria ed il blocco degli impianti.

La Procura contesta che, nonostante queste evidenze, né il RUP Capristo né il direttore dei lavori o il consorzio Energas abbiano inoltrato una specifica segnalazione all'ASP di Cosenza per bloccare i relativi pagamenti.

IL DANNO

In esito alle indagini svolte il Requirente afferma che il Ministero ha erogato n. 2 quote di contributo, di importo rispettivamente pari a € 503.568,02 e a € 300.383,521, corrispondenti al 65% delle spese complessivamente sostenute, e che l'ASP di Cosenza ha emesso gli ordinativi di pagamento n. 1416 e n.1417 in data 22.02.2013, di importo pari a € 369.543,15 e a € 71.550,65, rispettivamente a favore dell'ATI e del consorzio Energas nonché, successivamente, l'ordinativo di pagamento n. 900 in data 04.02.2014 del medesimo importo di € 71.550,65 a favore del consorzio Energas e l'ordinativo di pagamento n. 2611 del 07.04.2014 di € 194.507,93 euro a favore dell'ATI. Infine, risulta emesso un ulteriore ordinativo di pagamento (n. 3921) nella data dell'01.04.2016 di importo pari a € 34.324,93. Tali pagamenti sarebbero stati effettuati pur risultando evidente che gli impianti realizzati presentavano malfunzionamenti ed evidenti problemi. Nel

periodo ricompreso tra la data di ultimazione dei lavori (7 luglio 2012) e le date di collaudo dei singoli impianti (luglio 2014/gennaio 2015) sia il consorzio Energas come anche il RUP ed il direttore dei lavori sarebbero stati perfettamente consapevoli del mancato funzionamento degli impianti e dell'esistenza di problematiche non risolte e nemmeno individuate che impedivano la funzionalità delle opere realizzate.

In data 21 ottobre 2013 il consorzio Energas avrebbe attestato che la maggior parte degli impianti installati risultavano spenti e, nelle successive date del 6 dicembre 2013 e del 14 marzo 2014, venivano svolti degli incontri tra il RUP, il direttore dei lavori, i tecnici del consorzio Energas e i rappresentanti dell'ATI al fine di verificare le problematiche rilevate da quest'ultima in ordine al sovradimensionamento degli impianti e ad ulteriori criticità afferenti ai suddetti impianti.

Ciò nonostante, nessuno avrebbe compiuto qualsiasi forma di intervento nell'interesse dell'Azienda sanitaria, così che le opere sarebbero state collaudate senza alcun rilievo e i pagamenti all'ATI sarebbero stati eseguiti regolarmente.

Soltanto in data 5 agosto 2016 l'ingegnere Buoncristiano ha suggerito, nella qualità di dirigente preposto allo specifico settore dell'ASP di Cosenza, la risoluzione del contratto con la società aggiudicataria dei lavori in considerazione del cattivo funzionamento degli impianti. Sennonché, la Procura contesta la tardività di tale intervento in quanto lo stesso Buoncristiano svolgeva le funzioni di referente tecnico del progetto Pentagon all'interno del consorzio Energas e, in tale veste, sarebbe già stato a conoscenza delle problematiche afferenti agli impianti già dall'ultimazione dei lavori di realizzazione degli stessi avvenuta nel mese di luglio del 2012.

Parimenti tardiva sarebbe anche la nota del consorzio Energas, indirizzata all'ATI nella data del 2 febbraio 2017, in quanto il consorzio sarebbe stato già ben consapevole, da diversi anni, dei problemi relativi agli impianti, e pertanto in modo colpevolmente tardivo avrebbe comunicato che ciascuna singola ASP interessata alla realizzazione del progetto Pentagon avrebbe potuto avviare la procedura per la rescissione dei contratti sottoscritti.

Infine, con la nota del 3 maggio 2018 n. 62137/18, il Direttore Generale dell'ASP di Cosenza ha comunicato di non avere corrisposto ulteriori somme né al consorzio Energas né all'ATI in considerazione della mancata rendicontazione degli indici di risparmio energetico connessi alla realizzazione dei già menzionati impianti.

LE SINGOLE RESPONSABILITÀ E LE CONSEGUENTI QUOTE DI DANNO CONTESTATE

Il danno risarcibile viene individuato nelle risorse inutilmente erogate dal Ministero ed impiegate per la realizzazione degli impianti e pari ad € 803.951,53.

A. La responsabilità del RUP è invocata richiamando il suo ruolo di "dominus" della procedura; gli artt. 9 **,** 12 e 13 del capitolato; i relativi articoli del Regolamento di attuazione ed esecuzione del codice dei contatti pubblici del 2006 (articolo 9, commi 1,2 e 3 e articolo 10) nonché la giurisprudenza in materia. Il Pubblico Ministero rimarca che il progetto definitivo/esecutivo degli impianti è stato oggetto dell'approvazione da parte del RUP Capristo con la determina assunta in data 14.03.2012, pur risultando il progetto difforme rispetto al progetto preliminare predisposto dall'ingegnere Buoncristiano per conto del consorzio Energas, che prevedeva la necessità dell'inoltro ai comuni interessati della SCIA per l'autorizzazione delle opere realizzate, oltre che risultare difforme alle

specifiche norme urbanistico edilizie che regolamentano l'installazione di quella particolare categoria di impianti.

B. Anche il direttore dei lavori, parimenti tenuto a verificare che i lavori di esecuzione degli impianti dovessero avvenire nel rispetto di tutte le norme di legge, avrebbe avuto una piena consapevolezza delle problematiche insorte subito dopo la conclusione dei lavori eseguiti per la realizzazione degli impianti solari.

C. Quanto poi al consorzio Energas, appositamente costituito tra alcune aziende sanitarie regionali al fine di gestire gli interventi volti a favorire il ricorso alle energie rinnovabili e a superare l'approvvigionamento con risorse energetiche tradizionali, risulta ch'esso ha ricevuto quale corrispettivo per l'opera prestata due ordinativi di pagamento, ciascuno di importo pari ad € 71.550,65, emessi in data 22.02.2013 e in data 04.02.2014. Il consorzio, in persona del presidente Giannini e del responsabile tecnico per la realizzazione di tali progetti Buoncristiano, non avrebbe tuttavia adempiuto correttamente ai compiti assegnati in quanto avrebbe omesso di predisporre i necessari interventi volti alla risoluzione di tutte le anomalie nella fase dell'esecuzione del contratto, oltre ad avere omesso di fornire la rendicontazione periodica del risparmio energetico conseguito.

Pur avendo tra i propri compiti anche quello di dirigere l'esecuzione del contratto, il consorzio avrebbe omesso di predisporre e adottare le misure necessarie per assicurare il normale funzionamento degli impianti. Già in data 31.10.2013 il consorzio avrebbe rilevato che la maggior parte degli impianti installati risultavano spenti e, come confermato nel verbale reso innanzi alla Guardia di Finanza in data 3 maggio 2018, lo stesso presidente del consorzio ha ammesso di non avere mai avuto contezza e conferma dell'effettivo funzionamento degli

impianti; egli ha anche precisato che il direttore tecnico del consorzio ingegnere Nicola Buoncristiano si era occupato della gestione e del funzionamento degli impianti.

La conferma del ruolo svolto dall'ingegnere Buoncristiano all'interno del consorzio si evincerebbe anche dalla circostanza ch'egli è lo stesso tecnico che, per conto del consorzio Energas, ha redatto il progetto preliminare degli impianti oggetto del presente fascicolo.

In conclusione, la Procura in citazione ha ritenuto che il danno complessivo subito dall'ASP di Cosenza debba essere addebitato al RUP Capristo, al direttore dei lavori, al Presidente del consorzio Energas Giannini ed al responsabile tecnico del medesimo consorzio, Ing. Buoncristiano. I suddetti soggetti avrebbero agito con colpa grave trascurando l'interesse pubblico sotteso alla realizzazione ed al funzionamento delle opere non intervenendo, come doveroso per i ruoli rivestiti e per i compiti assegnati, nell' interesse dell'amministrazione committente, al fine di consentire il conseguimento dell'utilità connessa alla realizzazione degli impianti.

Ha quindi ritenuto che una maggiore responsabilità debba addebitarsi, per la centralità del ruolo del RUP, al convenuto Capristo, imputandogli una porzione del danno pari a € 400.000,00.

Tralasciando la posizione del direttore dei lavori Errante (al quale la Procura in citazione ha addebitato una responsabilità per una quota di danno pari a € 200.000,00) secondo la Procura la delega conferita dal Commissario Straordinario dell'ASP al consorzio ENERGAS imponeva ai suoi esponenti (Presidente Giannini e responsabile tecnico Buoncristiano) la verifica del regolare svolgimento di tutti gli atti amministrativi come anche del rispetto delle previsioni

progettuali e contrattuali sottoscritte. Pur essendo a conoscenza del mancato funzionamento degli impianti, essi non avrebbero adottato alcuna iniziativa concreta per accertare e risolvere le eventuali problematiche correlate ed avrebbero omesso di predisporre adeguate iniziative anche al fine di impedire, come avvenuto, che gli impianti realizzati venissero sottoposti con esito positivo al collaudo e, successivamente, che l'Azienda sanitaria provvedesse ad erogare i corrispettivi a favore dell'impresa appaltatrice. Pertanto, secondo la Procura, il Presidente Giannini e il responsabile tecnico Buoncristiano dovrebbero essere chiamati a rispondere del pregiudizio causato all'Azienda sanitaria di Cosenza ciascuno in misura pari a € 101.975,76.

2. In seguito al deposito della citazione, con decreto n. 133 del 8/5/2024 del Presidente di questa Sezione Giurisdizionale è stata fissata per la discussione del giudizio l'udienza del 15 ottobre 2024.

Con ulteriore decreto presidenziale di pari data è stato nominato relatore del giudizio il Giudice Sabrina Facciorusso

3. In data 08/07/2024 si è costituito in giudizio il convenuto Capristo, con il ministero dell'Avv. Andrea Manzi; in data 24 settembre ha depositato memoria difensiva.

3.1. Prescrizione dell'azione.

Il convenuto ha preliminarmente eccepito che l'azione in oggetto riguarda un danno dovuto a pagamenti operati tra il 2012 e il 2016 precisando, a conferma della correlazione del danno con i pagamenti, che non è stata inclusa nella domanda risarcitoria "*la residua porzione di euro 65.485,75 [poiché] non è stata effettivamente corrisposta*" come indicato a pag. 18 della citazione. Al contrario, rileva il convenuto, l'invito a dedurre è invece stato notificato il 14.12.2023.

Il Capristo ha sottolineato che l'inefficienza degli impianti e l'esistenza delle problematiche che hanno portato all'inutilità dei pagamenti sarebbe emersa subito, e l'ASP ne avrebbe avuta immediata notizia e consapevolezza in epoca ben anteriore al quinquennio. L'ASP avrebbe infatti disposto una perizia conferendo l'incarico all'Ing. Malomo con delibera del Direttore Generale dell'Azienda del 6 aprile 2018, n. 122; perizia a sua volta datata 14 aprile 2018.

3.2. Inammissibilità dell'azione sotto diverso profilo e insussistenza del danno in capo all'ente indicato come danneggiato.

Il convenuto ha anche eccepito che la Procura agisce nell'interesse dell'ASP di Cosenza, ma per un danno che in verità sarebbe stato subito dal Ministero dell'Ambiente, il quale ha materialmente erogato le somme. Tutto ciò renderebbe la domanda inammissibile per "*aberratio*" in ordine alla legittimazione attiva e all'azione intentata, in violazione alle lettere d) ed e) dell'art. 86 cgc (indeterminatezza nell'individuazione del soggetto cui andranno corrisposte le somme a titolo di risarcimento del danno erariale ed "*esposizione dei fatti, della qualità nella quale sono stati compiuti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni*").

3.3. Coincidenza tra danneggiante e danneggiato, e in ogni caso compensazione parziale.

Ha eccepito altresì il Capristo che, poiché il Consorzio Energas – convenuto nel giudizio nelle persone del suo presidente e del direttore tecnico – ha seguito tutte le vicende ed è costituito tra le Aziende Sanitarie "danneggiate", vi sarebbe coincidenza tra danneggiante e danneggiato, e tanto escluderebbe la proponibilità dell'azione. Inoltre, fra i pagamenti computati nel danno ve ne sono due operati direttamente in favore del Consorzio (€ 71.550,65 + € 71.550,45 = € 143.101,30)

per i quali vi sarebbe coincidenza tra presunto debitore e creditore, e pertanto compensazione dei relativi importi, per i quali non sarebbe data azione.

3.4. Nel merito: infondatezza dell'azione.

Nel merito ha sostenuto l'infondatezza dell'azione nei propri confronti per insussistenza del nesso di causalità, insussistenza del danno e in ogni caso insussistenza di comportamenti illeciti connotati da colpa grave. Il convenuto Capristo afferma di avere assunto le funzioni di RUP della gara d'appalto nel 2012, poiché all'epoca (e precisamente dall'1.7.2010 al 30.6.2013) era Dirigente Tecnico del Dipartimento n. 9 Infrastrutture e Lavori Pubblici della Regione Calabria. Sennonché, egli ha cessato ogni funzione in data 30 giugno 2013 ed è tornato a esercitare la libera professione, così venendo meno ogni funzione di RUP, essendo la stessa riservata per legge ai dirigenti di ruolo dell'amministrazione, e la funzione ricade in automatico sul dirigente del settore responsabile dell'iniziativa (art. 9, comma 5, D.P.R. 207/2010). La cessazione del servizio sarebbe avvenuta addirittura anni prima del collaudo delle opere, recante data 18.2.2015 ed eseguito ad opera del Collaudatore Ing. Daniele Merola, non coinvolto nel presente giudizio. A tal proposito la difesa ha tuttavia invocato l'art. 83 cgc (concorso di terzi nella determinazione del danno).

Quanto agli addebiti di presunta trascuratezza nella manutenzione delle opere, oppure di presunta cattiva gestione del rapporto contrattuale con l'impresa esecutrice, si tratterebbe di fasi successive alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

La difesa ha quindi inteso circoscrivere il perimetro cronologico di attività e di ipotetica responsabilità dell'Ing. Capristo nel proprio periodo di incarico di RUP (ossia: 31.1.2012 – 30.6.2013), esaminando gli addebiti ipoteticamente ricadenti

nel periodo di incarico.

3.4.1. Quanto all'assenza di titoli edilizi, il convenuto ha osservato che, secondo la disciplina vigente *ratione temporis*, gli impianti *de quibus* costituivano attività di edilizia libera non necessitante di titolo abilitativo presso le amministrazioni comunali, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7, comma, 1 del d.lgs. 3/3/2011 n. 28 e dell'art.7, comma 1 lett. b), del dPR 380 del 06/06/2001. Vero è che – ha aggiunto il convenuto - qualche amministrazione è andata di contrario avviso e il consorzio Energas, pur non ritenendo legittime le pretese dei Comuni, per garantire celerità ha proceduto comunque a definire le diverse pratiche amministrative con i vari Comuni inoltrando le singole comunicazioni postume e pagando le sanzioni richieste, e sanando ogni questione. In definitiva la "questione urbanistica" non si porrebbe in alcun rapporto di causalità con il presunto danno per cui agisce la Procura.

3.4.2. L'esonero dalla necessità di qualsiasi autorizzazione/permesso comunale, per quanto sopra argomentato, valeva anche per gli impianti realizzati presso i presidi ospedalieri ubicati in aree sottoposte a vincolo paesaggistico (Paola, Cetraro, Trebisacce).

Ciò premesso, ai fini del rispetto del vincolo paesaggistico, il convenuto ha osservato che dalla documentazione fotografica già agli atti della Procura (oltre che dallo stato dei luoghi per come verificabile visivamente) i pannelli erano da ubicarsi in alto sulla copertura a terrazzo degli ospedali senza che potessero essere visibili da spazi pubblici esterni; per questi motivi si fece riferimento a quanto consentito dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs n. 42/04) il cui art. 149, comma 1, lett. a) stabilisce che sono eseguibili senza le autorizzazioni prescritte dagli artt. 146, 147 e 159 gli "*interventi di manutenzione ordinaria,*

straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici".

Questa scelta sarebbe stata vieppiù supportata dalla Nota esplicativa dello stesso Ministero dell'ambiente, richiamata in memoria; inoltre, la conferma della correttezza di tale scelta procedurale si sarebbe poi avuta con la definitiva inclusione della installazione dei pannelli solari termici e fotovoltaici al punto A.6 dell'Allegato A del DPR 31/2017, quali interventi per cui non occorre richiedere l'autorizzazione paesaggistica. A conferma di questa impostazione il convenuto ha altresì richiamato il DL n. 17/2022, convertito con Legge n. 34 del 27 aprile 2022, il quale per la realizzazione di impianti termici e fotovoltaici installati sugli edifici con qualunque modalità (quindi su coperture inclinate o piane e senza differenza alcuna per la eventuale visibilità da spazi pubblici esterni) e le relative opere di connessione, qualifica dette opere come di manutenzione ordinaria rientrante in edilizia libera non richiedente l'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati quali quelli comunali, per vincoli idrogeologici, per enti parco e perfino per i vincoli previsti dal Codice dei beni culturali e del Paesaggio.

3.4.3. Per quanto concerne, infine, l'autorizzazione sismica, la difesa ha osservato che gli impianti fotovoltaici posti sul tetto delle strutture come nel caso di specie, rientrerebbero tra le opere c.d. minori di cui all'allegato A, n. 20, della delibera di G.R. n. 12/2013.

Sicché alcuna autorizzazione era necessaria, tanto è vero che i Comuni ebbero a caducare i provvedimenti demolitori, come nel caso del Comune di San Giovanni in Fiore, il quale – a seguito di interlocuzione con l'ASP di Cosenza – dichiarò l'inefficacia dell'ordine di demolizione n.1132 del 21.01.2022, giusta nota prot. n.

4205 del 07/03/2022.

Tanto considerato, trattandosi di interventi di edilizia libera, nessun rilievo avrebbe il riferimento alla SCIA contenuto nei progetti preliminari, da considerarsi riferimento ultroneo alla stregua di un refuso, comunque irrilevante.

3.4.4. Per il resto, le strutture ospedaliere furono successivamente sostituite da ambulatori, e pertanto tale sopraggiunto motivo avrebbe fatto diminuire drasticamente la richiesta di acqua e l'impianto, per ragioni tecniche , non avrebbe potuto funzionare.

Non riferibile al convenuto sarebbe poi la contestazione dello stato di abbandono rilevato nella perizia dell'Ing. Malomo, essendo piuttosto riferibile agli inadempimenti agli obblighi manutentivi e di garanzia. In ogni caso si tratterebbe di fasi molto successive rispetto all'ambito anche temporale dei compiti espletati dal convenuto.

3.4.5. In conclusione, il convenuto ha domandato che l'azione sia dichiarata prescritta, inammissibile e, comunque, infondata per mancanza di nesso di causalità, per insussistenza di colpa grave, erroneità del *quantum*, e, in via di estremo subordine, ridimensionata nel *quantum*, anche in applicazione del potere riduttivo. Previo, occorrendo, esperimento di consulenza tecnica d'ufficio.

4. In data 19/09/2024 si è costituito il convenuto Errante Nicola, con il ministero dell'Avv. Giovanni Spataro, anche avanzando istanza di rito abbreviato *ex* art. 130 c.g.c. L'istanza di rito abbreviato è stata accolta con decreto di questa Sezione giurisdizionale n. 6/2024 e la relativa posizione è stata definita con separata sentenza.

5. In data 23/09/2024 si è costituito il convenuto Buoncristiano Nicola, con il ministero dell'Avv. Giovanni Spataro.

In data 23/09/2024 si è costituito anche il convenuto Giannini Giovanni, anch'egli con il ministero dell'Avv. Giovanni Spataro.

Sebbene costituitisi con distinte memorie, i due convenuti hanno svolto analoghe difese che saranno dunque esposte in via unitaria.

5.1. Nullità della citazione ex art. 86, comma 6 c.g.c.

I due convenuti hanno lamentato nullità della citazione per essere assolutamente incerto il requisito fissato dall'art. 86, 1° lett. *c)* cgc, ossia la esatta quantificazione del danno ed i criteri per la sua individuazione. Questo in quanto, da un lato, il danno viene ricondotto al "*pregiudizio per l'erario pubblico consistito nelle risorse inutilmente erogate dal Ministero ed impiegate per la realizzazione degli impianti e pari ad euro 803.951,53*" (pag. 30 della citazione) mentre, dall'altro lato, si ricollega il danno al mancato utilizzo degli impianti da parte dell'ASP di Cosenza. Trattasi, secondo la difesa, di un'incertezza sull'esatto contenuto della domanda che renderebbe ardua se non impossibile una compiuta difesa.

5.2. Prescrizione dell'azione

Secondo la difesa, se il danno è consistito nell'esborso economico, allora l'importo complessivo risulta pagato all'ATI dall'ASP all'appaltatrice nell'arco temporale intercorrente dal febbraio 2013 all'aprile 2016, previa erogazione delle risorse da parte del Ministero dell'Ambiente. Conseguentemente, esso è prescritto per il decorso del termine quinquennale di legge. Se invece il danno è consistito nella non funzionalità o nel mancato utilizzo degli impianti, allora poiché la Procura afferma che l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 07.07.2012 (con collaudo asseritamente ricompreso tra il 2014 ed il gennaio 2015) e poiché in atti è documentata una fitta corrispondenza con l'Asp proprio sul malfunzionamento degli impianti (ultima comunicazione del 02.02.2017), anche

in questo caso la notificazione dell'invito a dedurre quale primo atto interruttivo della prescrizione avrebbe avuto luogo ben oltre il quinquennio ex art. 1, comma 2 della l. n. 20/94.

5.3. Carenza dei presupposti per la responsabilità erariale

La difesa ha poi lungamente argomentato che gli impianti realizzati non necessitavano di alcun permesso e/o autorizzazione, richiamando le medesime norme già invocate dal convenuto Capristo.

La difesa ha anche sostenuto il corretto operato dei soggetti coinvolti nella realizzazione del progetto poiché tutti gli impianti erano stati dotati del sistema e dei dispositivi di monitoraggio fisso in conformità al Bando ministeriale, al contratto ed al Capitolato Speciale di Appalto e lo stesso Ministero, a seguito delle verifiche svolte, aveva accertato la regolare esecuzione delle opere, la loro conformità al progetto, il rispetto dei tempi fissati per l'inizio dei lavori e per il completamento dell'opera, nonché di tutto quanto altro necessario per l'erogazione totale del contributo.

Il progetto – chiosa la difesa - è stato considerato concluso e meritevole di finanziamento dal Ministero anche se la piattaforma *web* non era stata ancora realizzata dallo stesso Dicastero.

Ancora, la difesa ha argomentato che l'assunto del requirente, secondo cui la perizia del 2018 avrebbe verificato la mancata fornitura ed installazione del sistema di monitoraggio previsto nel progetto, non sarebbe veritiero. Ciò in quanto, nella stessa perizia figurerebbe la documentazione fotografica relativa al sistema di monitoraggio installato presso ogni impianto, ed analoga documentazione fotografica relativa al sistema ed ai dispositivi di monitoraggio sarebbe stata allegata nei certificati di collaudo. Il tutto in conformità al bando

ministeriale (art. 5, co. 1 e 2) ed agli elaborati d'appalto.

Vista la conformità dei lavori agli elaborati d'appalto, ha aggiunto la difesa, l'ASP di Vibo Valentia non avrebbe potuto negare alla ATI Cofer-Costruzioni solari le somme stabilite per la progettazione e realizzazione degli impianti, come da elaborati d'appalto, e questo indipendentemente dalle criticità soltanto successivamente verificatesi nella diversa fase di gestione degli impianti, tesa al conseguimento del risparmio energetico e la cui regolamentazione è stata affidata al distinto e già citato contratto di garanzia dei risultati solari (CGRS) stipulato tra l' ASP e l'ATI in questione.

I problemi, insomma, sarebbero iniziati dopo il collaudo certificante il funzionamento degli impianti, in quanto la ATI non avrebbe più provveduto alla manutenzione tanto da causarne il blocco e l'attuale stato di abbandono tanto da vedersi (legittimamente, secondo i convenuti) negato da parte del Consorzio Energas il pagamento della quota del 35% di F.T.T. anticipata dalla impresa esecutrice.

Andrebbe poi fatta inoltre chiarezza, secondo la difesa, sulla nota a firma dell'ing. Buoncristiano del 05.08.2016, "travisantemente interpretata" dal Requirente come una segnalazione tardiva ed inutile. In realtà, l'ASP era stata tempestivamente edotta delle criticità che impedivano il collaudo e la perfetta messa in opera degli impianti. La nota del 2016 era stata redatta e sottoscritta dall'Ing. Buoncristiano allo scopo di chiarire ai vertici dell'ASP la propria posizione ed il proprio (limitato) intervento di progettista preliminare nell'appalto e di consigliare all'ASP (quale beneficiaria del finanziamento e committente del programma di risparmio energetico) la risoluzione del contratto CGRS, visto il grave inadempimento consumatosi da parte dell'ATI nella distinta fase

gestionale.

5.4. Carenza dell'elemento soggettivo. Assenza di danno e in ogni caso errata sua quantificazione

In punto di elemento soggettivo, stando quanto esposto, secondo i convenuti non vi sarebbero i presupposti per l'addebito del danno a titolo di colpa grave.

Quanto al danno, secondo la difesa non vi sarebbe stato alcun pregiudizio economico per le casse dell'Azienda Sanitaria, visto che si tratta di somme erogate dal Ministero dell'Ambiente e comunque dovute in ragione della regolare realizzazione, posa in opera e collaudo degli impianti e del relativo sistema di monitoraggio. L'ipotizzato danno erariale nemmeno si sarebbe mai concretizzato posto che l'Ente finanziatore, ossia il Ministero, non ha emanato alcun provvedimento di revoca. I convenuti hanno dunque invocato la sentenza n. 56/2023 di questa Sezione secondo cui "…. *cionondimeno la revoca assume rilievo portante ai fini dell'individuazione del dies a quo ai fini del computo prescrizionale anche rispetto alla voce di danno per somme "vanamente spese", in quanto, da tale momento viene in rilievo, in quanto pienamente accertato, il danno per l'ASP. Prima di tale momento l'unico soggetto teoricamente danneggiato – e nei cui confronti una eventuale eccezione di prescrizione potrebbe avere un qualche rilievo ed una astratta fondatezza, ove ne ricorressero i presupposti – sarebbe la Regione che ha anticipato le somme all'ASP, a fronte di un progetto, per la realizzazione dell'intervento. Ma – atteso che nella prospettazione attorea consacrata in citazione il soggetto danneggiato è l'ASP, a favore della quale viene richiesto il risarcimento del danno – il momento di riferimento si ha con la revoca, che cristallizza l'inutilità dell'opera*".

5.5. Entrambi i convenuti hanno dunque concluso chiedendo che sia dichiarata la nullità della citazione o comunque la prescrizione delle pretese; nel merito hanno chiesto l'integrale rigetto della domanda ovvero, in caso di accoglimento,

una rideterminazione del danno.

6. All'udienza del 15 ottobre 2024 per la Procura è comparso il Pubblico Ministero, V.P.G. dott. Giovanni Di Pietro; per la parte convenuta Capristo Antonio, è comparso il difensore costituito Avv. Andrea Manzi; per le parti convenute Buoncristiano Nicola, Giannini Giovanni ed Errante Nicola è comparso in udienza l'Avv. Fabio Fiorellino, per delega del difensore costituito Avvocato Giovanni Spataro.

Data per letta la relazione del Giudice relatore, il Presidente ha dato atto dell'avvenuta richiesta di applicazione del rito abbreviato da parte di un convenuto e ha rappresentato l'evenienza di un rinvio della trattazione del giudizio. Sentite le parti, con ordinanza dettata a verbale d'udienza, il Presidente ha dunque rinviato la trattazione del giudizio all'udienza del 10 dicembre 2024.

7. All'udienza del 10 dicembre 2024, udita la relazione del Giudice relatore, le parti – rappresentate come in epigrafe - hanno argomentato le proprie posizioni e formulato le rispettive conclusioni come da verbale di udienza.

La causa è, dunque, stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Sulla nullità dell'atto di citazione ex art. 86, comma 6 c.g.c.

Preliminarmente il Collegio è chiamato a pronunciarsi sull'eccezione di nullità della citazione eccepita dalla difesa dei convenuti Buoncristiano e Giannini, i quali lamentano come assolutamente incerto il requisito fissato dall'art. 86, 1° lett. *c)* (esatta quantificazione del danno ed i criteri per la sua individuazione).

Questo in quanto, affermano i convenuti, *da un lato* il danno viene ricondotto al "*pregiudizio per l'erario pubblico consistito nelle risorse inutilmente erogate dal Ministero ed impiegate per la realizzazione degli impianti*" (pag. 30 della citazione); *dall'altro lato*, il

medesimo danno sarebbe invece ricollegato al mancato utilizzo degli impianti da parte dell'ASP di Cosenza. Infatti, alla pagina 14 della citazione si leggerebbe che "*l'impossibilità di utilizzare i suddetti impianti ha, pertanto, causato un nocumento evitabile per l'azienda sanitaria per il quale si rende necessario accertare le relative responsabilità*".

Questo integrerebbe, secondo la difesa, un'incertezza sull'esatto contenuto della domanda che renderebbe "*ardua se non impossibile*" una compiuta difesa.

1.1. L'eccezione non può essere accolta.

La norma di riferimento è rappresentata dall'art. 86 comma 6 c.g.c. secondo il quale la citazione è nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito dal comma 2, lettera c) ossia "*l'individuazione e la quantificazione del danno o l'indicazione dei criteri per la sua determinazione*". Si tratta delle tipiche cause di nullità della citazione collegate alla funzione di *editio actionis*, essenziale per la corretta instaurazione del contraddittorio. Sul punto deve rilevarsi che per consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sezioni unite, n. 8077/2012, Sez. I n. 13448/2011; Sez. II, n. 27670/2008; Sez. I, n. 17023/2003) e di quella contabile (tra le tante, Sez. II centr. app. 148/2020; Sez. I centr. app. 58/2018; Sez. II centr. app. 498/2017; Sez. III centr. app. 296/2016), l'atto di citazione è affetto da nullità per i vizi della *editio actionis*, soltanto se questi compromettono la garanzia di un compiuto diritto di difesa, in quanto privo dei contenuti indispensabili per determinare l'oggetto (*petitum* mediato e immediato) e le ragioni di fatto (*causa petendi*), e sia come tale inidoneo a dare contezza del *thema decidendum* (cfr. Seconda Sezione Centrale di Appello, sentenza 10 marzo 2022 n. 219).

Da ultimo, per mera completezza di esposizione, va rilevato che la constatazione della causa di nullità in parola non determina un arresto *sic et simpliciter* del processo bensì comporta l'obbligo per il Giudice di assegnare al Pubblico

Ministero un termine perentorio per rinnovare la citazione (se il convenuto non si è costituito) ovvero per integrare la domanda (se il convenuto si è costituito), lasciando ferme le decadenze maturate e salvi i diritti quesiti anteriormente alla rinnovazione o alla integrazione(art. 86 comma 7° cgc).

1.2. Tanto premesso, si è detto che la disposizione invocata indica come causa di nullità della citazione l'omissione o la assoluta incertezza dei seguenti elementi:

(i) individuazione del danno

(ii) quantificazione del danno

(iii) indicazione dei criteri per la sua determinazione.

Dunque, l'art. 86 comma 6° c.g.c., nel comminare la nullità della citazione, prescinde dalla condivisibilità delle ragioni del danno, degli importi quantificati e dei criteri di addebito (che è naturalmente questione di merito) e richiede unicamente che la citazione non sia totalmente sprovvista di tali requisiti, valutando l'intero atto introduttivo unitamente alla documentazione allegata (cfr. Sezione Giurisdizionale Calabria, sentenza non definitiva n. 22 del 14 dicembre 2022/9 gennaio 2023; Sezione Giurisdizionale Liguria, 18 gennaio 2022 n.8; Sez. Giurisdizionale Sardegna, 14 dicembre 2021, n. 396; Sez. III Appello, 21 gennaio 2013, n. 45).

1.2.1. Ebbene, per mero tuziorismo, si può sin d'ora osservare che quanto ai profili *sub (ii)* e *(iii)*, invero non oggetto di doglianza da parte dei convenuti, la Procura ha senz'altro indicato l'importo del danno come complessivamente pari a € 803.951,53, secondo la ripartizione dettagliatamente argomentata alle pagine 40, 41 e 42 della citazione, sicché non può dirsi vi sia una tale assenza di tale requisito della citazione.

1.2.2. Sennonché, la difesa lamenta una sorta di incongruenza da parte della

Procura non tanto nel *quantum* del danno, bensì nell'indicazione dell'*an* del medesimo, sussumibile nel profilo *sub (i)* ("individuazione" del danno), laddove da un lato il danno medesimo sembrerebbe radicarsi in un" *pregiudizio derivante dall'inutile erogazione di denaro da parte del Ministero*" (pag. 30 della citazione)*, dall'altro al mancato utilizzo degli impianti con questi soldi costruiti* (pag. 14 citazione).

Ma l'eccezione non può trovare accoglimento traducendosi, in definitiva, in un mero esercizio di stile, atteso che i due passaggi della citazione invocati dai convenuti (quello di cui a pag. 30 e quello di pag. 14) lungi dall'essere antitetici tra essi, sono assolutamente consequenziali: il pregiudizio per l'erario invocato dalla Procura discende infatti dalla circostanza che un soggetto pubblico (il Ministero) ha erogato oltre ottocentomila euro (pag. 30 della citazione) ma lo avrebbe fatto inutilmente in quanto – sempre secondo la prospettazione attorea – gli impianti non sono mai stati messi in funzione (passaggio di pag. 14 della citazione, invocato dai convenuti).

La mancata utilizzazione degli impianti avrebbe dunque comportato l'inutilità dell'elargizione di pubblico denaro, sicché – impregiudicata ogni valutazione del merito, in una prospettiva di mero rito - non si vede in che modo l'individuazione del danno possa dirsi totalmente carente. Tutt'altro, l'impostazione è chiarissima e logicamente conseguenziale, e – in ragione di una tale chiarezza e coerenza logica - non si vede in che modo essa ostacoli il diritto di difesa dei convenuti.

Per tutti questi motivi, l'eccezione deve essere respinta.

2. Sull'inammissibilità dell'azione e insussistenza del danno in capo all'ente indicato come danneggiato *ex* art. 86 lettere d) e e) cgc.

Sotto altro aspetto il convenuto Capristo ha eccepito inammissibilità dell'azione in quanto la Procura agisce nell'interesse dell'ASP di Cosenza, ma per un danno

asseritamente subito dal Ministero dell'Ambiente. Questo renderebbe la domanda inammissibile per "*aberratio*" in ordine alla legittimazione attiva.

La difesa adombra altresì profili di nullità della citazione per indeterminatezza e contraddittorietà riguardo all'elemento di cui alla lett. d) dell'art. 86 cgc ("*l'individuazione del soggetto cui andranno corrisposte le somme a titolo di risarcimento del danno erariale*"), e incoerenza con gli elementi di cui alla lett. e) ("*l'esposizione dei fatti, della qualità nella quale sono stati compiuti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni*").

2.1. L'eccezione è articolata e merita un'analisi puntuale dei singoli profili di doglianza rilevati.

2.1.1. In primo luogo, non è condivisibile l'eccezione di "*aberratio*" in ordine alla legittimazione attiva. Questo in quanto il pregiudizio erariale lamentato dalla Procura è posto a carico dell'erario pubblico con danno nei confronti dell'ASP in quanto ente destinatario finale delle somme a carico dello Stato (Ministero dell'Ambiente), nonché in quanto soggetto legittimato a disporne, come si evince dagli ordinativi di pagamento, tutti disposti dall'ASP di Cosenza.

È sempre l'ASP il soggetto che ha disposto i pagamenti indicati a pagina 26 della citazione e, conseguentemente, quello che ha sofferto il pregiudizio derivante dalla mancata realizzazione del progetto e dal venir meno dell'*utilitas* con questo perseguita.

Pertanto, nel caso di specie non si controverte di un danno patito dal Ministero dell'Ambiente, anche se indirettamente concorrente nel finanziamento del progetto, bensì di un danno patito dall'ASP che, introitati i finanziamenti statali, li ha utilizzati – a detta della Procura – del tutto inutilmente.

2.1.2. Detto questo, non si vede quale incertezza vi sia in ordine all'"*individuazione*

del soggetto cui andranno corrisposte le somme a titolo di risarcimento del danno erariale", posto che questo deve necessariamente coincidere con l'ASP di Cosenza quale soggetto che ha emesso gli ordinativi di pagamento e che, come tale, è individuato in citazione (cfr. conclusioni pag. 44 citazione).

2.1.3. Allo stesso modo non si ravvede nessuna incongruenza o incertezza nella "*esposizione dei fatti della qualità nella quale sono stati compiuti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni*".

La Procura ha chiaramente mosso ai convenuti gli addebiti ampiamente argomentati in citazione. Impregiudicata ogni valutazione nel merito, in punto di rito ciascuno dei convenuti è stato chiamato a rispondere dell'(asserita) inutile costruzione di un'opera mai utilizzata, pagata dall'ASP di Cosenza con denaro pubblico, in ragione del ruolo da ciascuno di essi svolto nella progettazione e realizzazione dell'opera.

Sicché, in rito, nessun profilo di criticità è ravvisabile.

3. Sulla prescrizione

Deve invece farsi accoglimento dell'eccezione di prescrizione, sollevata da tutti i convenuti.

3.1. In punto di prescrizione il dato normativo da cui muovere è costituito dall'art. 1, comma 2, della L. n. 20/1994, secondo cui il diritto al risarcimento del danno si prescrive nel termine di cinque anni decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, a meno che non venga accertato l'occultamento doloso del danno, che farebbe decorrere il termine prescrizionale dalla data della sua scoperta.

Sul punto si ritiene utile richiamare il *decisum* delle Sezioni Riunite di questa Corte con sentenza n. 675/A/96, confermata poi dalla pronuncia n. 2/2001/QM,

secondo cui il "fatto dannoso" cui ancorare la decorrenza del termine di prescrizione deve essere interpretato come la conseguenza lesiva della condotta posta in essere: in altri termini esso va identificato con la perdita patrimoniale per la P.A.

Nel caso di specie il termine non può che decorrere dalla data dei singoli pagamenti, l'ultimo dei quali ha avuto luogo il 1° aprile 2016, atteso che il Procuratore regionale, nel proprio atto di citazione, non ha contestato l'occultamento doloso del danno.

Né può sostenersi che la conoscibilità effettiva del fatto dannoso sia avvenuta soltanto in seguito alla denuncia ad opera dalla Guardia di Finanza.

Infatti, lo spostamento in avanti del termine prescrizionale alla conoscenza effettiva legata alla scoperta del danno è ammissibile soltanto nell'ipotesi in cui venga contestato e provato l'occultamento doloso del danno, ossia quella condotta ulteriore connotata da un *quid pluris* consistente in una attività fraudolenta soggettivamente e oggettivamente idonea ad occultare le conseguenze dannose per l'erario pubblico (*ex plurimis* Corte dei conti II App. n. 207/2017).

Tale condotta ulteriore, in ogni caso, non può neanche essere ravvisata nella vicenda *de qua* e con riferimento alle condotte degli odierni convenuti, poiché il contestato danno, i suoi possibili autori e le concrete caratteristiche dell'azione erano tutt'altro che non conosciuti o non conoscibili con ordinaria diligenza da parte dell'ASP danneggiata; al contrario, essi erano ben noti in ogni dettaglio all'Amministrazione ben più di cinque anni prima della notifica dell'invito a dedurre (primo atto interruttivo) avvenuta il 29 novembre 2023 per il convenuto Giannini; l'11 dicembre 2023 per il convenuto Buoncristiano e il 14 dicembre 2023 per il

convenuto Capristo.

Le difese hanno osservato che l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 07.07.2012, con collaudo ricompreso tra il 2014 ed il gennaio 2015, e hanno richiamato una corrispondenza, avviata sin dal 2012, concernente segnalazioni di non funzionamento degli impianti, di cui l'ASP di Cosenza sarebbe stata a conoscenza.

I convenuti Buoncristiano e Giannini hanno rilevato come più recente di tali missive fosse datata 02.02.2017 e che in essa si "*comunicava che ciascuna singola ASP interessata alla realizzazione del progetto Pentagon avrebbe potuto avviare la procedura per la rescissione dei contratti sottoscritti*".

Ma il dato – ad avviso del Collegio – assolutamente dirimente è quello per cui con delibera del Direttore Generale del 6 aprile 2018 n. 122, l'Azienda danneggiata ha incaricato l'ingegnere Serena Malomo di svolgere specifici accertamenti su ogni singolo impianto di produzione dell'energia solare (allegato 41 alla notizia di danno. Cfr. anche pag. 14 dell'atto di citazione) e tale incarico è stato svolto con perizia del 14 aprile 2018.

La relazione, composta di n. 48 pagine dattiloscritte e corredata di ampia documentazione fotografica, è contenuta nell'allegato n. 41 alla notizia di danno e conclude nei seguenti termini:

"*In conclusione si può affermare che dal punto di vista urbanistico per la maggior parte delle strutture ospedaliere dove sono stati installati gli impianti solari termici per la produzione di calore a bassa temperatura al Comune non si riscontra alcuna comunicazione di inizio lavori da parte del Consorzio EnerGas, ma c'è la disponibilità da parte di quest'ultimo ad adempiere ad eventuali sanatorie necessarie previste all'art 5 comma 7 della Legge n. 73/2010 pagando eventualmente una sanzione pecuniaria.*

Per una esigua parte delle strutture ospedaliere dove sono stati installati gli impianti solari termici per la produzione di calore a bassa temperatura al Comune non si riscontra né comunicazione di inizio lavori da parte del Consorzio EnerGas né la comunicazione di disponibilità da parte di quest'ultimo ad adempiere ad eventuali sanatorie necessarie previste all'art 5 comma 7 della Legge n. 73/2010.

Inoltre si evidenzia che per alcuni comuni, Paola e Praia a Mare, essendo i boiler posizionati all'esterno, la normativa di riferimento prescriveva non una semplice comunicazione, anche per via telematica, bensì una SCIA o un Permesso di Costruire.

Dal punto di vista dell'arte dai sopralluoghi effettuati si può affermare che tutti gli impianti evidenziano una mancata manutenzione e, ad oggi, risultano completamente abbandonati e non sfruttati per la loro potenzialità offerta dal sistema. Tale abbandono ha prodotto rovina, in alcune circostanze, di vari pannelli.

Perciò al fine di rendere i suddetti impianti operativi ed efficienti sarebbe necessario effettuare una serie di operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, quale ad esempio il ripristino delle condotte mancanti, il controllo ed il collegamento di queste, lo svuotamento del liquido, il relativo riempimento, il controllo delle caldaie, il controllo del sistema di telecontrollo e quanto altro necessario per rimettere in funzione l'impianto de quo".

Dunque, la criticità in ordine all'assenza di titoli edilizi (a prescindere dalla fondatezza nel merito); il totale stato di abbandono degli impianti e l'ammaloramento degli stessi dovuti al disuso, costituiscono tutti elementi già limpidamente emersi nell'aprile 2018, data di espletamento della perizia da parte dell'Ing. Serena Malomo, quale tecnico incaricato dall'ASP. Si tratta di tutti i fatti addotti dalla Procura come eziologicamente collegati al danno, e si tratta – lo si ribadisce - di fatti tutti pienamente a conoscenza dell'Azienda Sanitaria danneggiata già nell'aprile 2018, a fronte di inviti a dedurre notificati nei mesi di

novembre e dicembre 2023.

Per tutti questi motivi deve dichiararsi la prescrizione del diritto al risarcimento dell'intera pretesa nei confronti dei convenuti atteso che il primo atto interruttivo della prescrizione è collocabile tra l'11 novembre e il 14 dicembre 2023 (data di notifica degli inviti a dedurre ai convenuti Buoncristiano, Giannini e Capristo).

4. Visto l'art. 31 comma 3° del codice della giustizia contabile, le spese possono essere integralmente compensate in virtù della natura della presente pronuncia.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Calabria, definitivamente pronunciando, accoglie l'eccezione di prescrizione formulata dai convenuti Giannini, Buoncristiano e Capristo, e per l'effetto dichiara integralmente prescritto il diritto al risarcimento del danno nei confronti di questi ultimi.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria per adempimenti di competenza.

Deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 10 dicembre 2024

Il Relatore — Il Presidente

Primo Ref. Sabrina Facciorusso — Pres. Domenico Guzzi

Firmato digitalmente — *Firmato digitalmente*

Depositato in segreteria in data 08/01/2025

Il Funzionario

Dott.ssa Stefania Vasapollo

Firmato digitalmente